

08 febbraio 2013

COOPERATIVE SOCIALI E ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la Risoluzione n. 6580 del 15 gennaio 2013, nel rispondere ad un quesito, ha chiarito che le cooperative sociali ben possono essere autorizzate allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Si ritiene che in generale una impresa cooperativa onlus non deve perseguire un lucro soggettivo ossia il cui fine ultimo è avere un profitto dalla propria attività commerciale, ma solo ed esclusivamente un lucro oggettivo, ossia ai fini del mero equilibrio di bilancio. Qualsiasi attività di lucro che vada al di fuori di questa dizione deve essere considerata contraria allo scopo di mutualità prevalente.

Tutti i predetti vincoli sembra possano essere rispettati anche svolgendo un'attività commerciale, tanto che l'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 381/1991, individua espressamente come cooperative sociali anche quelle che svolgono attività commerciale "finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".

Il Testo della Risoluzione è pubblicato nella Banca Dati.